

di Maria Giovanna Trombetta *

QUANDO È OBBLIGATORIO PRESENTARE UNA DENUNCIA?



Attaverso una coniugazione delle diverse fonti normative, si può provare a definire quale sia l'obbligo di denuncia da parte dei medici veterinari, tenendo nella giusta considerazione che il tipo di attività svolta dal professionista può cambiare, anche radicalmente, la prospettiva con la quale guardare a questo argomento.

Occorre premettere che, nel diritto italiano, assume particolare rilevanza la distinzione tra pubblico e privato. Pertanto molte norme, fonti di obblighi, si riferiscono esclusivamente a “pubblici ufficiali” o a “incaricati di pubblici servizi” attribuendo, ai soggetti dotati di tale qualificazione, responsabilità maggiori rispetto ad un qualsiasi cittadino.

Da quanto accennato deriva la necessità di operare una distinzione tra le tipologie di attività che possono essere esercitate da un medico veterinario, prestando attenzione a tenere distinto ciò che è attività da ciò che è la persona fisica che la esercita.

Ad esempio, un medico veterinario che svolge in maniera prevalente la propria attività presso la propria struttura sanitaria, potrebbe dedicare alcune ore settimanali ad attività in convenzione con il Comune o con la AUSL, o potrebbe essere stato eletto come Consigliere dell'Ordine.

Nell'espletamento delle attività in convenzione con enti pubblici (AUSL, Comuni ecc.) il medico veterinario assume le funzioni e le caratteristiche di incaricato di pubblico servizio, così come quando svolge le attività connesse al mandato elettorale di Consigliere dell'Ordine mentre, quando espleta la propria attività nel proprio studio è un libero professionista, e quindi un privato cittadino.

Quanto detto vale anche per il medico veterinario dipendente di un ente pubblico il quale è un pubblico ufficiale per tutte le ore in cui lavora, ad esempio, per l'AUSL o per il Comune, ma se per alcune ore esercita la propria professione in regime intramoenia o extramoenia diventa un libero professionista e cioè un normale privato cittadino.

È pertanto evidente che la stessa persona può essere assoggettata a regole diverse e ciò in relazione al tipo di attività che esercita.

Le norme relative all'argomento trattato sono contenute nel Codice Penale (c.p.) e nel Codice di Procedura Penale (c.p.p.) e dalla lettura di tali disposizioni si deduce che il medico veterinario che viene a conoscenza di fatti idonei a configurare una ipotesi di reato mentre sta svolgendo una attività che lo inquadra come pubblico ufficiale o come incaricato di un pubblico servizio ha in obbligo di denuncia più stringente di un libero professionista e, in particolare, è tenuto a denunciare senza indugi e per iscritto ogni reato di cui venga a conoscenza, purché perseguibile d'ufficio.

Vengono infatti esclusi da tale obbligo di denuncia i reati perseguibili a querela di parte (ad es. ingiurie, diffamazione, ecc.), ciò in quanto, in questo caso, l'ordinamento giuridico subordina la procedibilità del reato alla querela presentata dalla persona offesa.

L'obbligo di denuncia sorge nel momento in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, abbia avuto conoscenza di una notizia di reato – procedibile d'ufficio – nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. Ciò significa che la conoscenza del fatto criminoso deve avvenire nell'esercizio o a causa delle pubbliche funzioni o del pubblico servizio, ovvero la notizia di reato deve essere acquisita in maniera concomitante all'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio oppure deve sussistere un nesso di consequenzialità tra l'informazione ricevuta e l'espletamento della propria funzione o del servizio.

Per coloro che esercitano, anche soltanto per poche ore settimanali, una attività che si inquadra come incaricato di pubblico servizio, diventa pertanto importante conoscere quanto disciplinato dalla legge riguardo all'obbligo di denunciare e in particolare l'art. 331 del Codice di

Procedura Penale e gli art. 361 e 362 del Codice Penale.

Nell'effettuare la denuncia, quando obbligatoria, è bene inoltre ricordare che è indispensabile fornire all'Autorità Giudiziaria gli elementi conosciuti che siano necessari per il corretto inquadramento del fatto ma, nel rinviare alla lettura dell'art. 332 del c.p.p. che prevede quali sono gli elementi che la denuncia deve contenere, si chiarisce che non spetta al medico veterinario porre in essere alcun approfondimento giuridico circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e nemmeno circa l'eventuale esistenza di cause di estinzione del reato o di non punibilità.

Un'ultima riflessione merita infine il disposto dell'art. 365 c.p. che espressamente dispone che i professionisti sanitari che abbiano prestato assistenza in quei casi che possono presentare i caratteri di un delitto nel quale si debba procedere d'ufficio, hanno l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria (c.d. obbligo di referto), con ciò disciplinando un obbligo di denuncia da parte di tutti gli esercenti una professione sanitaria e non soltanto per coloro che esercitano come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. •

**avvocato, FNOVI*

CERTIFICAZIONE VETERINARIA PER GLI STUPEFACENTI

Il Ministero della Salute ha specificato che il modello che deve accompagnare i viaggiatori in entrata ed in uscita dal territorio nazionale quando trasportano medicinali stupefacenti o psicotropi per le necessità terapeutiche degli animali da compagnia al seguito, deve essere compilato dai medici veterinari. La disposizione discende dal Decreto 16 novembre 2007 "Norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che si recano all'estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007). Chiamato dalla FNOVI al chiarimento, il Ministero ha così precisato la norma: "per poter trasportare, per il trattamento dei propri animali da compagnia, medicinali stupefacenti o psicotropi bisogna essere in possesso di apposita certificazione rilasciata da medico veterinario, con i dati del medico che ha rilasciato la prescrizione e l'identificazione dell'animale cui è destinata e in cui sia riportata la terapia prescritta, la relativa posologia e il quantitativo necessario a coprire la durata della prescrizione nel periodo di permanenza all'estero. (www.fnovi.it)"